



Università degli Studi di Verona  
Facoltà di Economia – Dip.to Economia Aziendale

---

# La Politica Agricola Comunitaria

**DAVIDE GAETA**  
**davide.gaeta@univr.it**

# La Politica Agricola Comunitaria

---

La PAC ha costituito e costituisce il principale settore di intervento nell'Ue.

Ha portato alla creazione di un mercato comune agricolo.

L'Ue rappresenta oggi la principale area commerciale di prodotti agricoli a livello mondiale, per la posizione spesso dominante raggiunta come importatrice ed esportatrice di prodotti agricoli e alimentari.

## Gli obiettivi ... ieri:

---

- Sostegno e incremento alla produzione
- Sostegno e stabilizzazione del reddito degli agricoltori

## Gli obiettivi ... oggi:

Interventi di mercato (I pilastro):

Pagamenti diretti (Reg. Ce 1782/2003)


Sostegno ai mercati (Reg. Ce 1234/2007) → OCM

Sviluppo Rurale e competitività (II pilastro)

# Finanziamento della Pac....ieri

---

Nel 1962 fu istituito il Fondo europeo orientamento e garanzia agricola (FEOGA) che finanziava le spese della PAC:




La sezione **GARANZIA**  
relativa alla gestione dei prezzi  
e dei mercati dei prodotti  
agricoli

La sezione **ORIENTAMENTO**  
destinata alle politiche strutturali  
attraverso cui vengono erogati i  
finanziamenti Ue

# Finanziamento della PAC . . . oggi

## Reg. Ce 1290/2005

---



La suddivisione è stata creata per garantire trattamenti differenziati alla luce dei diversi obiettivi della PAC

# I 2 PILASTRI della PAC

## AGRICOLTURA SOSTENIBILE e ZONE RURALI

**I Pilastro (Reg. Ce 1290/2005)**

**Politiche di mercato**  
Sostegno al reddito:

Produzione  
alimentare

**II Pilastro (Reg. Ce 1698/2005)**

**Politica di SR**  
Beni Pubblici - Produzione di  
Esterneità Positive

Funzione ambientale

Funzione rurale

· Peso  
economico  
I e II pilastro

I Pilastro  
**80%**

II Pilastro  
**20%**

# La Pac ...e i due pilastri

- ***Primo pilastro:***

- Pagamenti diretti ormai quasi completamente disaccoppiati + pagamenti specifici (art. 68, ortofrutta, **riso**...) accoppiati.
- Condizionalità
- Alcuni limitati interventi di mercato: intervento, restituzioni, programmi operativi (le quote latte finiscono nel 2015).

- ***Secondo pilastro:***

- Piani di Sviluppo Rurale
- Attuati in Italia dalle Regioni
- Con il cofinanziamento dei Paesi e dei privati (per alcune misure)
- In linea con le “grandi sfide”

- Modulazione dei pagamenti diretti >5mila euro
- Limite minimo dei pagamenti <100 euro

## La spesa per la Pac in Italia ed in Europa...

	Italia	%	Ue-27	%
Primo pilastro	5.156,1	80,8%	46.441,1	77,6%
- di cui:				
<i>Interventi di mercato</i>	802,9	12,6%	3.987,0	6,7%
<i>Pagamenti diretti</i>	4.119,7	64,6%	39.114,0	65,4%
Secondo pilastro (Sviluppo rurale)	1.224,3	19,2%	13.375,3	22,4%
<b>Totale Pac</b>	<b>6.380,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>59.816,4</b>	<b>100,0%</b>

- Tutti i dati in milioni di euro. I dati del Primo pilastro si riferiscono al 2009.  
Per lo sviluppo rurale si tratta della media degli stanziamenti del periodo 2007-2011.



L'Italia attinge alla Pac relativamente meno di altri Paesi ...

... almeno rispetto al Valore della Produzione Agricola.

	% Paese su spesa Pac Ue27	% Paese su VPA
Francia	18,1%	18,2%
Spagna	12,7%	11,3%
Germania	12,3%	13,1%
<u>Italia</u>	<u>10,7%</u>	<u>12,5%</u>
Regno Unito	7,6%	6,5%
Polonia	6,0%	5,7%
...	...	...
Olanda	1,9%	6,3%
<u>Ue – 27</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>

L'Italia è un contribuente netto della Pac a differenza di quanto accade per altri Paesi.

Versa infatti il 14% circa delle risorse ed il bilancio comunitario...

.... Ricevendo in termini di risorse agricole solo l'11% circa.

	% Paese su spesa Pac Ue27	% Paese su contributi bilancio UE
Francia	18,1%	16,6%
Spagna	12,7%	9,4%
Germania	12,3%	19,3%
<u>Italia</u>	<u>10,7%</u>	<u>13,6%</u>
Regno Unito	7,6%	10,1%
Polonia	6,0%	2,9%
...	...	
Olanda	1,9%	5,0%
<u>Ue – 27</u>	<u>100,0%</u>	<u>100,0%</u>

# OCM: ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO

---

## OBIETTIVI:

- fissare per i prodotti agricoli prezzi unici per tutti i mercati europei;
- concedere aiuti ai produttori o agli operatori del settore;
- istituire meccanismi di controllo della produzione e disciplinare gli scambi con i paesi terzi;

# L'EVOLUZIONE della POLITICA COMUNITARIA in TEMA DI ARMONIZZAZIONE E TUTELA QUALITATIVA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

---



- Il Mercato Interno Europeo e La libera circolazione delle merci
- La tutela del patrimonio dei prodotti alimentari e l'uniformità totale delle legislazioni attraverso direttive e regolamenti:
  - **Verticali** (che disciplinano cioè tutte le fasi comprese tra la produzione e la commercializzazione di un singolo prodotto)
  - **Orizzontali** (che riguardano cioè requisiti di carattere generale interessanti tutti i prodotti. Si riferiscono in particolare ai problemi della sicurezza dei consumatori e della loro informazione.)

## LA TUTELA DEI PRODOTTI ALIMENTARI E LA NASCITA DELLE CERTIFICAZIONI DI QUALITA'

---

L'obiettivo era quello di tutelare produzioni tradizionali legate al territorio riservando loro l'uso esclusivo della denominazione, nonché un marchio attestante la loro origine.


Questo si è reso necessario per garantire i prodotti che hanno acquistato notorietà fuori dalla zona di origine e hanno trovato nel mercato Europeo la concorrenza sleale di prodotti che li imitavano utilizzando lo stesso nome.

Gli obiettivi nello specifico che la Comunità Europea si proponeva di:

---

- 1) Favorire la diversificazione della produzione agricola per consentire un migliore equilibrio tra domanda e offerta sul mercato.
- 1) Promuovere i prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche per garantire il miglioramento dei redditi degli agricoltori e favorire la permanenza della popolazione rurale, specie nelle zone disagiate.
- 3) Seguire le esigenze dei consumatori che tendono a privilegiare, nella loro alimentazione, la qualità anziché la quantità, il che comporta una domanda sempre più consistente di prodotti agricoli o di prodotti alimentari aventi un'origine geografica determinata.
- 4) Utilizzare informazioni chiare e sintetiche sull'origine del prodotto .

# SISTEMA DI CERTIFICAZIONE



**Direttive:**

- **83/189** relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche. (esclusi prodotti agricoli del suolo, allevamento e pesca che non abbiano subito trasformazioni. **88/182** con la quale si estende l'attuazione della precedente.

## LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI

# Le Norme “Cornice”

---

Le principali “norme cornice” che caratterizzano l'attuale struttura normativa dei prodotti agro-alimentari comunitari sono tre, ciascuna delle quali riguardante specifiche tipologie di prodotti:

- 1) una prima tipologia di norme regola “ l'attestazione di qualità” di prodotti alimentari definiti come “industriali”, le cui caratteristiche finali dipendono unicamente dalle tecnologie produttive impiegate e non dalle zone dove viene attuata la produzione.
- 2) una seconda riguarda la protezione dei prodotti agricoli e alimentari le cui caratteristiche dipendono da particolari aree geografiche di produzione e dalla materia prima impiegata.
- 3) una terza è identificata con la regolamentazione delle “specificità” alimentari. Si intendono prodotti alimentari che non hanno un legame diretto con determinate aree geografiche ma che costituiscono una “specialità” di consolidata tradizione del Paese produttore dovuta alla materia prima impiegata o alle condizioni di fabbricazione.



**REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006**  
**relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  
d'origine dei prodotti agricoli e alimentari**

---



**DOP (Denominazione di origine protetta)**

Per «denominazione d'origine», si il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese,
- la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani,
- la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.

---

## IGP (Indicazione geografica protetta)

Per «indicazione geografica», si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

- come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica,
- la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.

## Il Disciplinare di Produzione

---

Per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare di produzione.

Il disciplinare di produzione è l'insieme delle regole a cui il produttore del prodotto che vuole il marchio deve attenersi. Queste regole vengono stabilite dai produttori e da enti che valutano le domande di certificazione.

Il disciplinare di produzione nelle sue caratteristiche generali è lo stesso sia per i prodotti DOP che IGP, ma scendendo nello specifico le regole imposte ai prodotti DOP, che sono molto più ferree rispetto a quelli dei prodotti IGP.

## Il disciplinare di produzione per prodotti DOP e IGP deve comprendere:

- Il nome del prodotto agricolo o alimentare DOP o IGP,
- La descrizione del prodotto agricolo mediante indicazione delle materie prime e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche,
- La descrizione del metodo di ottenimento,
- Gli elementi specifici da riportare in etichetta.

La delimitazione della zona geografica indicando il legame del prodotto agricolo o alimentare con la zona geografica di riferimento.

## Come si conseguono le certificazioni

---

Per conseguire una DOP, IGP o SGT, i produttori devono associarsi con un atto pubblico, nel quale ci deve essere la volontà di registrazione del prodotto.

L'associazione deve predisporre uno specifico disciplinare di produzione che comprende il nome del prodotto o alimento, il logo, la descrizione (materie prime, caratteristiche chimiche, fisiche, microbiologiche, organolettiche), la delimitazione dell'area geografica, la descrizione del metodo di ottenimento, gli elementi specifici dell'etichettatura.

La domanda deve essere presentata al MIPAF, se viene dato parere favorevole si invia la domanda di registrazione correlata da documentazione alla Commissione Europea.

La Commissione Europea procede allora ad esaminare la richiesta e, nel caso in cui le conclusioni siano positive, pubblica sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee gli elementi essenziali della domanda.

- 
- L'associazione proponente deve rappresentare sia una produzione superiore al 50% di quella ottenuta nella zona delimitata, sia una percentuale superiore al 30% delle imprese ora coinvolte nella produzione.
  - Tra la documentazione che accompagna la domanda (atto costitutivo, statuto, delibera assembleare, disciplinare di produzione, relazione tecnica, relazione storica) deve essere compresa anche una relazione socio-economica che descriva non solo la produzione e l'offerta attuale ma anche quella potenziale dei prossimi 5 anni.

**REGOLAMENTO (CE) N. 509/2006**  
**relativo alle specialità tradizionali garantite dei**  
**prodotti agricoli e alimentari STG**

---



L'obiettivo di questa certificazione è quello di tutelare e definire alcune produzioni non legate al territorio, introducendo il concetto di "Specificità di un prodotto alimentare", che ha l'obiettivo di distinguere un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti appartenenti alla stessa categoria.

Quindi la specificità delle produzioni non è legata essenzialmente alla zona di origine, ma soprattutto alla ricetta o a particolari metodiche di produzione.

Una volta approvato il disciplinare di produzione, chiunque, indipendentemente dalla propria localizzazione nell'Unione Europea, può avvalersi di questa certificazione.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

---

- a) «specificità», l'elemento o l'insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria;
- b) «tradizionale», un uso sul mercato comunitario attestato da un periodo di tempo che denoti un passaggio generazionale; questo periodo di tempo dovrebbe essere quello generalmente attribuito ad una generazione umana, cioè almeno 25 anni;
- c) «specialità tradizionale garantita», prodotto agricolo o alimentare tradizionale la cui specificità è riconosciuta dalla Comunità attraverso la registrazione in conformità del presente regolamento;
- d) «associazione», qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto agricolo o alimentare.



## Il disciplinare di produzione per le STG deve contenere:

---

- a) il nome, redatto in una o più lingue;
- b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare, incluse le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche;
- c) la descrizione del metodo di produzione che il produttore deve rispettare, compresi, se opportuno, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto agricolo o alimentare;
- d) gli elementi chiave che definiscono la specificità del prodotto ed eventualmente le referenze utilizzate;
- e) gli elementi fondamentali che attestano la tradizionalità del prodotto.
- f) i requisiti minimi e le procedure di controllo della specificità..

**REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007**  
**Relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti  
biologici e abroga il reg. 2091/92**

---

La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali.

Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall'altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.



Ai fini del presente regolamento si intende per:

---

- a) «produzione biologica»: l'impiego dei metodi di produzione in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento, in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione;
- b) «fasi della produzione, preparazione e distribuzione»: qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico fino al magazzinaggio, alla trasformazione, al trasporto, alla vendita o fornitura al consumatore finale inclusi, e se pertinente l'etichettatura, la pubblicità, le attività di importazione, esportazione e subappalto;
- c) «biologico»: ottenuto mediante la produzione biologica o ad essa collegato;
- d) «operatore»: la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell'ambito dell'impresa biologica sotto il suo controllo;
- e) «produzione vegetale»: la produzione di prodotti agricoli vegetali inclusa la raccolta di piante selvatiche a fini commerciali;

## Gli ORGANISMI DI CONTROLLO: un esempio nelle aziende biologiche

---

Gli organismi di controllo autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole sono enti privati a cui la legge assegna il compito di verificare il rispetto dei regolamenti attuativi da parte delle aziende biologiche e concedere il proprio marchio da apporre alle etichette dei prodotti venduti dall'azienda associata.

Tali organismi dovrebbero rispettare il principio di "terzietà" non intrattenendo altri rapporti commerciali o di consulenza con le aziende certificate;

le Regioni e le Province a statuto speciale sono preposte al controllo di questo aspetto. Gli organismi di controllo effettuano ispezioni presso le aziende associate con cadenza almeno annuale.

L'ispezione consiste in un sopralluogo di un incaricato dell'organismo certificatore che controlla il rispetto delle normative, la tenuta dei registri e se necessario, in presenza di sospette violazioni, preleva campioni da fare analizzare in laboratorio presso l'ARPAT o presso un laboratorio accreditato dal SINAL (Sistema Nazionale per l'Accreditamento di Laboratori).

# LA FILIERA VINO

## OCM UNICA e OCM VINO

---

REGOLAMENTO (CE) n. **1234/2007 OCM UNICA**

REGOLAMENTO (CE) n. **479/2008 OCM VINO**

costituisce l'attuale normativa vitivinicola comunitaria e ha modificato il  
REGOLAMENTO (CE) n. *1493/1999*

**Entrata in vigore dal 1 Agosto 2009**

REGOLAMENTO (CE) n. **555/2008**

reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008

**REGOLAMENTO (CE) n. 436/2009**

reca le modalità di applicazione del reg. 479/2008 in ordine allo schedari vitivinicolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo al mercato

**REGOLAMENTO (CE) n. 607/2009**

reca le modalità di applicazione del reg. 479/2008 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali e l'etichettatura

**d.lgs. n. 61/2010** Base “giuridica” delle  
Denominazioni e Indicazioni Geografiche e  
abroga la Legge n. 164/1992

## GLI OBIETTIVI DELLA NUOVA RIFORMA

---

- Migliorare la competitività dei produttori di vino della Comunità Europea
- Rafforzare la notorietà dei vini
- Istituire un regime vitivinicolo che permetta di equilibrare domanda ed offerta
  - salvaguardare le tradizioni della produzione vitivinicola comunitaria;
  - rafforzare il tessuto sociale di alcune zone rurali;
  - garantire che tutta la produzione sia realizzata nel rispetto dell'ambiente.
- Il budget COMUNITARIO destinato al settore vitivinicolo ammonta a **1,3 miliardi di euro l'anno**

## DISPOSIZIONI OCM VINO

---

Il regolamento **479/2008** stabilisce norme specifiche per la produzione e la commercializzazione dei prodotti e prevede:

a) misure di sostegno;

b) misure regolamentari;

c) regole in materia di scambi con i paesi terzi;

d) regole che disciplinano il potenziale produttivo.



## Il Regolamento 1493/99 e la nuova OCM a confronto

	<b>Reg. 1493/99</b>	<b>Modifiche nuova OCM Reg. 479/2008</b>
<b>Potenziale produttivo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Divieto di nuovo impianto</li><li>- Riserva nazionale diritti</li><li>- Circolazione nazionale dei diritti</li><li>- Espianti attivabili dagli Stati membri</li><li>- Piano di ristrutturazione e conversione dei vigneti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diritti di impianto in progressiva eliminazione entro il 2015; <b><u>potranno essere mantenuti a livello nazionale fino al 2018.</u></b></li><li>- Estirpazione di <b><u>175.000 ha in 3 anni</u></b> (facoltà di arresto oltre l'8 % della superficie nazionale)</li></ul>
<b>Meccanismi di mercato</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Distillazioni facoltative: alcool da bocca e crisi</li><li>- Distillazioni obbligatorie: sottoprodotti e vini da duplice attitudine</li><li>- Aiuto ai mosti e concentrati</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b><u>Distillazione di crisi</u></b>: fino al luglio 2012 con limiti di spesa annualmente decrescenti</li><li>- <b><u>Distillazioni facoltative</u></b>: alcool da bocca ad esaurimento per quattro anni con aiuti accoppiati</li><li>- <b><u>Possibilità degli Stati membri di esigere la distillazione di sottoprodotti</u></b>, in base alla dotazione nazionale</li></ul>

# Il Regolamento 1493/99 e la nuova OCM a confronto

## Reg. 1493/99

## Modifiche nuova OCM Reg. 479/2008

### Pratiche enologiche

- Liste positive
- Arricchimento con saccarosio o mosto secondo zona

- Anche per i vini destinati all'export si utilizzano solo le pratiche ammesse in Ue
- **Status quo per saccarosio con modalità differenti (zone A, B, C)**
- **Aiuti ai mosti concentrati per i successivi quattro anni**

### Classificazione prodotti

- Vqprd: gestione nazionale
- VdT con indicazione geografica: gestione nazionale
- Vini da tavola

- Nuova categoria di vini DOP- IGT- VINI
- Obbligo di vinificazione nella zone di produzione per Vqprd e Vdt con IG; i disciplinari possono prescrivere l'obbligo di imbottigliamento nella zona di produzione.

### Etichettatura

- Regole differenziate per categoria (menzioni obbligatorie e facoltative)
- Vitigno ed annata non ammessi nei vini da tavola semplici

- **Possibilità di indicare vitigno e annata anche per i vini da tavola**

### Scambi con i Paesi terzi

- Adeguamento alle regole OMC
- Divieto di importazione mosti per vinificazione

- Divieto di vinificare in territorio UE mosti provenienti dai paesi terzi, di miscelare mosti e vini UE con prodotti originari di paesi terzi

## **Articolo 7: Misure ammissibili:**

1) I programmi di sostegno contemplano una o più delle seguenti misure:

a) sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico (art. 9);

---

b) promozione (art. 10);

c) ristrutturazione e riconversione dei vigneti (art.11);

d) vendemmia verde (art.12);

e) fondi di mutualizzazione (art. 13);

f) assicurazione del raccolto (art.14);


g) investimenti (art.15);

h) distillazione dei sottoprodotti (art.16);

i) distillazione di alcole per usi commestibili (art.17);

j) distillazione di crisi (art.18);

k) uso di mosto di uve concentrato (art. 19);




## **Articolo 8: Regole generali relative ai programmi di sostegno**

1. La ripartizione delle risorse finanziarie comunitarie disponibili e i massimali di bilancio sono fissati nell' Allegato II. (Dotazione dei programmi di sostegno)

---

L'intensità massima di aiuto stabilita nelle pertinenti regole comunitarie in materia di aiuti di Stato si applica al finanziamento pubblico complessivo, comprese le risorse comunitarie e le risorse nazionali.

Per l' **Italia** sono a disposizione



Esercizio finanziario	2009	2010	2011	2012	2013	dal 2014
<b>Dotazione dei programmi di sostegno (milioni di euro)</b>	238.223	298.263	294.135	341.174	336.736	336.997

## Misure di sostegno specifiche

### Articolo 9: Regime di pagamento unico e sostegno a favore dei viticoltori

---

Gli Stati membri possono concedere un sostegno ai viticoltori assegnando loro diritti all'aiuto ai sensi del titolo III, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003

Ogni agricoltore è titolare di un diritto all'aiuto per ettaro calcolato dividendo l'importo di riferimento per il numero medio triennale di ettari che ha dato diritto ai pagamenti diretti nel corso del periodo di riferimento.

## **Articolo 10: Promozione sui mercati dei paesi terzi:**

Il sostegno riguarda le misure di informazione e promozione dei vini comunitari attuate nei paesi terzi, destinate a migliorarne la competitività in tali paesi:

---

- a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti comunitari, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare
- b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi comunitari delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica;
- d) studi di mercati nuovi, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato;
- e) studi per valutare i risultati delle azioni promozionali e di informazione.

**Il contributo della Comunità alle attività di promozione non supera il 50 % della spesa ammissibile.**

## **Articolo 11: Ristrutturazione e riconversione dei vigneti**

Le misure relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti hanno lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.

---

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può riguardare soltanto una o più delle seguenti attività:

- a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;
- b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
- c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.

Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.

Il contributo comunitario ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 50 %.



## Articolo 12: Vendemmia verde

---

Intendendo la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie.

Il sostegno a favore della vendemmia verde può consistere nell'erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro.

L'importo del pagamento non supera il 50 % della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa alla distruzione o eliminazione dei grappoli.

### **Articolo 16: Distillazione dei sottoprodotti**

Può essere concesso un sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione effettuata. L'importo dell'aiuto è fissato per % vol/hl di alcole ottenuto.

---

L'alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.

### **Articolo 17: Distillazione di alcole per usi commestibili**

Può essere concesso un sostegno ai produttori fino al 31 luglio 2012 per la distillazione del vino in alcole per usi commestibili sotto forma di aiuto per ettaro.

### **Articolo 18: Distillazione di crisi**

Può essere concesso un sostegno fino al 31 luglio 2012 per la distillazione volontaria o obbligatoria di eccedenze di vino decisa dagli Stati membri in casi giustificati di crisi al fine di **ridurre o eliminare l'eccedenza e nel contempo garantire la continuità di rifornimento da un raccolto all'altro.**

L'alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.

Gli Stati membri possono aumentare le risorse disponibili per la misura di distillazione di crisi oltre i massimali annui con l'apporto di risorse nazionali entro limiti previsti dal suddetto regolamento




---

### **Articolo 19 Uso di mosto di uve concentrato**

Può essere concesso un sostegno fino al 31 luglio 2012 ai produttori di vino che utilizzano mosto di uve concentrato, compreso il mosto di uve concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcolometrico naturale dei prodotti alle condizioni stabilite dall'allegato V. (Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone vitivinicole)

L'importo dell'aiuto è fissato per titolo alcolometrico volumico potenziale e per ettolitro di mosto utilizzato per l'arricchimento



## **Articolo 20 Condizionalità**

Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione di pagamenti nell'ambito dei Programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in qualsiasi momento nel primo anno dalla riscossione del pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, **NON hanno rispettato**, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali:

**l'importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza e all'agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell'importo percepito, alle condizioni stabilite in tali articoli**

## CAP II

### ✓ TRASFERIMENTI DI RISORSE FINANZIARIE

#### **Articolo 23: Trasferimento di risorse allo SVILUPPO RURALE**

A partire dall'esercizio finanziario 2009, gli importi fissati in base alla spesa storica assegnata, nell'ambito del regolamento (CE) n. 1493/1999, **sono disponibili come risorse comunitarie supplementari** :

**destinate a misure da attuare nelle regioni produttrici di vino nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale.**

#### **REGOLAMENTO (CE) N. 1246/2008 DELLA COMMISSIONE**

del 12 dicembre 2008 recante modifica dell'articolo 23, paragrafo 2, e degli allegati II ed III del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda il trasferimento finanziario dall'organizzazione comune del mercato vitivinicolo allo sviluppo rurale

2009	40,66 Mio euro,	}	<b>Italia</b>	
2010	82,11 Mio euro,		<b>2009</b>	13.160
a partire dal 2011	122,61 Mio euro		<b>2010</b>	26.287
			<b>a partire dal 2011</b>	39.447

## b) misure regolamentari

### CAP II

#### ✓ PRATICHE ENOLOGICHE E RESTRIZIONI (in vigore dal 1/08/2009)

---

#### Articolo 26: Ambito di applicazione

Questo capitolo concerne le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili per la produzione e la conservazione nella Comunità dei prodotti disciplinati dal presente regolamento e sono utilizzate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in virtù del diritto comunitario figuranti **nell'allegato V** o stabilite in conformità degli articoli 28 e 29.

#### Articolo 28: Regole più rigorose decise dagli Stati membri

Gli Stati membri possono limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche, autorizzate in virtù del diritto comunitario, e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o dei vini spumanti e liquorosi.

#### Articolo 30: Criteri per l'autorizzazione

Per l'autorizzazione di pratiche enologiche secondo la procedura, **la Commissione si basa sulle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) e sui risultati dell'uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;**

## ... ZUCCHERAGGIO e PRATICHE ENOLOGICHE

Il negoziato sulla riforma condotto nel secondo semestre è stato fortemente condizionato dalle decisioni sullo zuccheraggio.

---

La Commissione NON è riuscita a mantenere la sua iniziale proposta in merito al **completo divieto** dell'utilizzo di SACCAROSIO all'interno dell'UE, ma ha mantenuto la possibilità d'uso nei paesi dove tale pratica era già autorizzata.

**Le % di arricchimento verranno ridotte gradualmente dal 2009-2010, con la possibilità di un incremento aggiunto dello 0.5% nelle annate sfavorevoli.**

Percentuale di arricchimento dei vini con saccarosio		
<i>Zone vitivinicole</i>	<i>OGGI</i>	<i>dal 2009/2010</i>
<b>Zona A</b>	<b>3,5</b>	<b>3,0</b>
<b>Zona B</b>	<b>2,5</b>	<b>2,0</b>
<b>Zona C</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>

Non sarà possibile produrre ed esportare vini con pratiche non ammesse nell'Unione Europea.

I prodotti extra Ue potranno essere importati solamente se conformi alle disposizioni previste dall'OIV , che costituirà il riferimento anche per quanto riguarda i metodi di analisi ufficiali per settori

## CAP III

### ✓ DENOMINAZIONI DI ORIGINE, INDICAZIONI GEOGRAFICHE E MENZIONI TRADIZIONALI (in vigore dal 1/08/2009)

---

#### Art. 33: Ambito di applicazione:

Le regole relative alle denominazioni d'origine sono basate:

- a) sulla protezione dei legittimi interessi:
  - i) dei consumatori;
  - ii) dei produttori;
- b) sull'assicurazione del buon funzionamento del mercato comune dei prodotti interessati;
- c) sulla promozione della produzione di prodotti di qualità, consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità.

## CAP IV

#### Articolo 48: Verifica del rispetto del disciplinare

Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata all'interno della Comunità, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino:

- a) dall'autorità o dalle autorità competenti;
- b) da uno o più organismi di controllo (secondo il reg. (CE) n. 882/2004) che operano come organismi di certificazione dei prodotti.



## CAP V

### ✓MENZIONI TRADIZIONALI

#### **Articolo 54: Definizione**

Per «menzione tradizionale» si intende l'espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, per indicare:

- a) che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta dal diritto comunitario o da quello dello Stato membro;
- b) il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta

## CAP VI

### ✓ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE

#### **Articolo 57: Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «etichettatura»: i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono;
- b) «presentazione»: qualsiasi informazione trasmessa ai consumatori tramite il condizionamento del prodotto

## **Articolo 59: Indicazioni obbligatorie**

L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati commercializzati nella Comunità o destinati all'esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:

---

- a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato IV (categorie prodotti vitivinicoli);
- b) per i vini a denominazione di origine protetta DOP o a indicazione geografica protetta IGP:
  - i) l'espressione «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» e
  - ii) il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;
- c) il titolo alcolometrico volumico effettivo;
- d) l'indicazione della provenienza;
- e) l'indicazione dell'imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;
- f) l'indicazione dell'importatore nel caso dei vini importati;
- g) nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l'indicazione del tenore di zucchero.

## **Articolo 60: Indicazioni facoltative**

L'etichettatura e la presentazione dei prodotti di cui all'articolo 59, paragrafo 1, possono contenere, in particolare, le seguenti indicazioni facoltative:

---

**a) *l'annata;***

b) il nome di uno o più varietà di uve da vino;

c) per i vini diversi da quelli di cui all'articolo 59, paragrafo 1, termini che indicano il tenore di zucchero;

d) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali di cui all'articolo 54;

e) il simbolo comunitario che indica la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta;

f) termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione;

g) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di un'altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.

## c) regole in materia di scambi con i paesi terzi

### CAP I

#### ✓ DISPOSIZIONI COMUNI

---

#### Articolo 70: Principi generali

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti disciplinati dal medesimo si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento adottata a norma dello stesso, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

- a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;
- b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

## d) regole che disciplinano il potenziale produttivo

### CAPO I

#### ✓ IMPIANTI ILLEGALI

#### Articolo 85: Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998

1. Ove applicabile, i produttori estirpano a loro spese le superfici vitate posteriormente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.
2. In attesa dell'estirpazione, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici, possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. I prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol.
3. Fatte salve, se del caso, precedenti sanzioni imposte dagli Stati membri, a partire dal 31 dicembre 2008 gli Stati membri impongono sanzioni proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell'inadempienza ai produttori che non hanno ottemperato a tale obbligo di estirpazione.
4. Entro il 1 marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le superfici vitate senza corrispondenti diritti di impianto posteriormente al 31 agosto 1998 e le superfici estirpate a norma.


#### Articolo 86: Regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegali anteriori al 1 settembre 1998

## CAP II

### ✓ REGIME TRANSITORIO DEI DIRITTI DI IMPIANTO

#### Articolo 90: Divieto transitorio di impianto di viti

---

- 1) E' vietato fino al 31 dicembre 2015 l'impianto di varietà di uve da vino classificabili a norma dell'articolo 24, paragrafo 1.  (Classificazione delle varietà di uve da vino)
- 2) Fino al 31 dicembre 2015 è vietato anche il sovrainnesto di varietà di uve da vino classificabili a norma dell'articolo 24 paragrafo 1, su varietà diverse dalle varietà di uve da vino di cui al medesimo articolo.
- 3) L'impianto e il sovrainnesto ivi contemplati sono ammessi se accompagnati:
  - a) da diritti di nuovo impianto, ai sensi dell'articolo 91;
  - b) da diritti di reimpianto, ai sensi dell'articolo 92;
  - c) da diritti di impianto attinti da una riserva, ai sensi degli articoli 93 e 94.
- 5) Gli articoli da 91 a 96 si applicano fino al 31 dicembre 2015.
- 6) **Gli Stati membri possono decidere di mantenere il divieto nel loro territorio o in parti di esso fino e non oltre il 31 dicembre 2018.**

In tal caso, le norme che disciplinano il regime transitorio dei diritti di impianto si applicano di conseguenza allo Stato membro interessato.

## **Articolo 91 Diritti di nuovo impianto**

1. Gli Stati membri possono concedere diritti di nuovo impianto ai produttori per le superfici:

---

a) destinate a nuovi impianti realizzati nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione di disposizioni legislative nazionali; o

b) destinate a scopi di sperimentazione;

c) destinate alla coltura di piante madri per marze;

d) il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

2. I diritti di nuovo impianto sono:

a) attivati dal produttore a cui sono concessi;

b) utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi e utilizzati per gli scopi per i quali sono stati concessi.

## Articolo 92 Diritti di reimpianto

1) Gli Stati membri concedono diritti di reimpianto ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata.

---

Tuttavia, le superfici che beneficiano di un premio di estirpazione in conformità del capo III non generano diritti di reimpianto.

2) Gli Stati membri possono concedere diritti di reimpianto ai produttori che si impegnano a estirpare una superficie vitata. In questi casi, l'estirpazione della superficie oggetto dell'impegno è effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui sono state impiantate nuove viti che avevano beneficiato di diritti di reimpianto.

3) I diritti di reimpianto concessi corrispondono ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura.

4) I diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda sul territorio del medesimo Stato membro nei seguenti casi:

a) una parte dell'azienda interessata è trasferita a quest'altra azienda;

b) le superfici di quest'altra azienda sono destinate:

i) alla produzione di vini a denominazione di origine o indicazione protetta

ii) alla coltura di piante madri per marze.



### Articolo 93: Riserva nazionale e regionale di diritti di impianto

- 1) Per migliorare la gestione del potenziale produttivo, gli Stati membri istituiscono una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto.
- 2) Gli Stati membri che hanno istituito una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono mantenerle fintantoché applicano il regime transitorio dei diritti di impianto in conformità del presente capo.
- 3) Se non sono utilizzati entro i periodi prescritti, i seguenti diritti di impianto sono assegnati alla riserva nazionale o alle riserve regionali

### Articolo 94 Concessione di diritti di impianto a partire dalla riserva

- 1) Gli Stati membri possono concedere i diritti a partire dalla riserva:
  - a) a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quarant'anni dotati di una sufficiente capacità e competenza professionale, che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell'azienda;
  - b) dietro corrispettivo da versare alle casse nazionali o regionali, a seconda dei casi, ai produttori che intendono utilizzare i diritti per impiantare
- 2) I diritti di impianto concessi a partire da una riserva che non siano stati utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi sono incamerati e riversati nella riserva.

## CAP III

### ✓ REGIME DI ESTIRPAZIONI

#### Articolo 98: Ambito di applicazione e definizione

si applica fino al termine  
della campagna viticola  
2010/2011

Il presente capitolo stabilisce le condizioni alle quali i viticoltori beneficiano di un premio per l'estirpazione dei vigneti (denominato «il premio di estirpazione»).

#### Articolo 100 Condizioni di ammissibilità

Il premio di estirpazione può essere concesso solo se la superficie :

a) non ha beneficiato di un sostegno comunitario o nazionale per misure di ristrutturazione e riconversione nel corso delle 10 campagne viticole precedenti la richiesta di estirpazione;

b) non ha beneficiato di un sostegno comunitario nell'ambito di altre organizzazioni comuni dei mercati nel corso delle cinque campagne viticole precedenti la richiesta di estirpazione;

d) non è inferiore a 0,1 ha. Tuttavia, se uno Stato membro decide in tal senso, tale dimensione minima può essere di 0,3 ha per talune regioni amministrative in cui la media della superficie vitata di un'azienda vinicola sia superiore a un ettaro.

## Articolo 104 Esenzioni

1. Una volta che la superficie estirpata sul suo territorio raggiunga cumulativamente l'**8 % della superficie vitata del paese**, quale indicata nell'allegato VIII, lo Stato membro può decidere di respingere ogni ulteriore domanda di premio
2. Una volta che la superficie estirpata in una regione raggiunga cumulativamente il **10 % della superficie vitata di tale regione**, lo Stato membro può decidere di respingere ogni ulteriore domanda di premio presentata in detta regione.

Gli Stati membri possono dichiarare inammissibili al regime di estirpazione i vigneti situati in zone di montagna e in forte pendenza, in base a condizioni da determinare

Gli Stati membri possono dichiarare inammissibili al regime di estirpazione le superfici in cui l'applicazione di tale regime sarebbe incompatibile con la protezione dell'ambiente.

Le superfici in tal modo dichiarate inammissibili non superano il 3 % della superficie vitata totale di cui all'allegato VIII.

→ Superfici che gli stati membri possono dichiarare non ammissibili al regime di estirpazione

## TITOLO VI

### ✓DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Articolo 108: Schedario viticolo**

- 1) Gli Stati membri tengono uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo.
- 2) Gli Stati membri in cui la superficie vitata totale impiantata con varietà di uve da vino classificabili è inferiore a 500 ha non sono soggetti all'obbligo di schedario

#### **Articolo 109: Inventario**

Sulla base dello schedario viticolo di cui all'articolo 108, entro il 1 marzo di ogni anno e per la prima volta il 1 marzo 2009, gli Stati membri che prevedono nei rispettivi programmi di sostegno la misura «ristrutturazione e riconversione dei vigneti» sottopongono alla Commissione un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo.

#### **Art. 110**

Può  
essere stabilito che gli  
articoli  
108 e 109  
**cessino di essere  
applicati in qualsiasi  
momento dopo il 1o  
gennaio 2016**

## **Articolo 117 Controlli e sanzioni amministrative e loro comunicazione**

### **Articolo 118 Designazione delle autorità nazionali competenti**

---

Gli Stati membri designano una o più autorità incaricate di controllare l'osservanza delle norme comunitarie nel settore vitivinicolo. Essi designano in particolare i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo.

### **Articolo 119: Aiuti nazionali per la distillazione in caso di crisi**

1. Dal 1 agosto 2012 gli Stati membri possono concedere aiuti nazionali ai produttori di vino per la distillazione di vino volontaria o obbligatoria in casi giustificati di crisi.
2. Gli aiuti sono proporzionati e permettono di far fronte alla crisi.
3. L'importo totale del sostegno disponibile in uno Stato membro in un dato anno per tali aiuti non supera il 15 % del totale delle risorse disponibili per Stato membro.

Alla Base delle DENOMINAZIONI di ORIGINE dei VINI  
Legge n. 164 /1992 – D.Lgs n.61, Aprile 2010

---

*Articolo 1 (Denominazione di origine e indicazione geografica tipica)*

Per **denominazione di origine** dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola **particolarmente** **vocata** utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'**ambiente naturale** ed ai fattori umani.

Per **indicazione geografica tipica** dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.

*Articolo 2 (Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche)*

Le denominazioni d'origine e le loro sottozone, nonché le indicazioni geografiche tipiche sono utilizzate per designare **vini appartenenti ad una pluralità di produttori**. Il nome geografico, che costituisce la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica e le altre menzioni riservate non possono essere impiegati per designare prodotti simili

Alla Base delle DENOMINAZIONI di ORIGINE dei VINI  
Legge n. 164 /1992

---

a) Utilizzo di un DISCIPLINARE DI PRODUZIONE:

Più forte è il collegamento con l'area di origine più questo meccanismo si arricchisce di specifiche normative e quindi vincoli

b) La scelta VENDEMMIALE

## L'importanza dello Schedario viticolo

---

*“I vigneti destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT devono essere preventivamente dichiarati iscritti a cura dei conduttori nello schedario viticolo, per le relative denominazioni, ai sensi della specifica normativa comunitaria e nazionale.”*




- 1) Gli Stati membri tengono uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo.
- 2) Gli Stati membri in cui la superficie vitata totale impiantata con varietà di uve da vino classificabili è inferiore a 500 ha non sono soggetti all'obbligo di schedario

### **Inventario**

Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1 marzo di ogni anno, gli Stati membri che prevedono nei rispettivi programmi di sostegno la misura «ristrutturazione e riconversione dei vigneti» sottopongono alla Commissione un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo.



# LA CLASSIFICAZIONE del vino ITALIANO ..... ieri



Alla Base delle DENOMINAZIONI di ORIGINE dei VINI:  
DALLA NUOVA OCM VINO ALLE NUOVE DENOMINAZIONI

---

- *Le denominazioni di origine protetta (DOP), si classificano in:*

denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);

denominazioni di origine controllata (DOC)

*“Le **DOCG** e le **DOC** sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall’Italia per designare i prodotti vitivinicoli **DOP**, come regolamentati dalla Comunità europea”*

- *Le **IGP** comprendono  
le indicazioni geografiche tipiche (**IGT**).*


*L’indicazione geografica tipica (**IGT**) costituisce la menzione specifica tradizionale utilizzata dall’Italia per designare i vini IGP come regolamentati dalla Comunità Europea “*

# Classificazione dei vini


---

- **DOP** e, in alternativa o congiuntamente: DOC e DOCG
- **IGP** e, in alternativa o congiuntamente: IGP

- La scala piramidale è completata dai vini varietali (solo 7 per l'Italia, con DM 30/7/09) e dal “vino”



La  
classificazione  
..... oggi



## Riconoscimento e protezione

---

Per le vecchie DOP e IGP: riconoscimento automatico della UE, con inserimento nel registro comunitario (disciplinari alla UE entro il 31/12/2011);

Per le nuove DO: procedura nazionale tramite Comitato vini; istruttoria UE, con inserimento nel registro.

Protezione: il registro comunitario dovrebbe fornire le giuste garanzie a livello internazionale; i recenti accordi bilaterali UE-Paese Terzo dimostrano il contrario

# Le semplificazioni del decreto 61/2010

---

Unificazione Albo vigneti DOP con Elenco Vigne IGT

Denuncia uve unitamente alla dichiarazione di produzione vitivinicola

Eliminazione Albo imbottiglieri

Sistema di certificazione e controlli in capo ad un solo Ente pubblico o privato

- Tutto ciò in un unico contenitore – Sistema AGEA/SIAN – a disposizione delle Istituzioni, delle Organizzazioni di categoria, dei Consorzi di tutela.

# Controlli

---

Norme orizzontali comuni a valere per tutte le DOP dell'agroalimentare e pertanto:

- Enti terzi di controllo o pubblici (rispetto norme 45011, accreditamento dal 1° maggio 2010), o Autorità competente.
- Controlli preventivi e sistematici con esami chimico-fisici ed organolettici per DOC e DOCG, a campione con esame analitico per IGT.
  - Controlli anche sui varietali, a garanzia del consumatore.
    - Il costo dei controlli è a carico dei produttori

# Consorzi di Tutela

## (per una o più Denominazioni, anche IGP)

---

Tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla Denominazione;

- Vigilanza e salvaguardia della DO da espletare prevalentemente nella fase commerciale e con le giuste forme di garanzia (vigilanza da parte dell'ICQ);

- Stabilire regole di commercializzazione per l'offerta dei vini (art. 67 del 479/2008); contribuire alla gestione delle rese di uva e di vino, alle iscrizioni dei vigneti agli Albi, alla gestione dei volumi e dei prodotti disponibili, decidere sui sistemi di indicazione delle partite (lotto), modifica dei disciplinari anche con la partecipazione al Comitato vini DOC.



# Consorzi di Tutela

---

Riconoscimento: rappresentatività di almeno il 35% dei viticoltori e di almeno il 51% della produzione certificata dei vigneti iscritti a schedario. Attività nei confronti dei propri soci.

Attività “Erga Omnes”, con addebito spese su tutti gli utilizzatori della DO, non soci inclusi, se con rappresentatività di almeno il 40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione.

- Possibilità di richiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della DO il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dic. 2008 n. 201.

## Ambiti territoriali

---

“Le zone di produzione delle denominazioni di origine possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine medesima, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche”

“Soltanto le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno **l’indicazione di zone espressamente delimitate**, comunemente denominate **sottozone**, che devono avere peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico - geografico o amministrativo, devono essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere più rigidamente disciplinate”



Università degli Studi di Verona  
Facoltà di Economia – Dip.to Economia Aziendale

---

**GRAZIE per l'ATTENZIONE**

**DAVIDE GAETA**  
davide.gaeta@univr.it